



# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012

## Deliberazione dell'Assemblea

SEDUTA del 18/09/2014

N. di Reg. 11

N. di Prot. 1309 del 19/09/2014

**Oggetto: DGRV 1058 DEL 24/06/2014 “APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE PER LA COSTITUZIONE DEI COMITATI CONSULTIVI DEGLI UTENTI DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ARTT. 9 E 12 DELLA L.R. 17/2014 E S.M.I.)”: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI.**

L'anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 18 (diciotto) del mese di settembre alle ore 16:26 presso la Sala riunioni di “Villa Rina” Borgo Treviso – Cittadella (PD), si è riunita l'Assemblea per deliberare come da invito formulato dal Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta prot. n. 1218 del 29/08/2014.

Sono presenti i sottoelencati componenti dell'Assemblea:

ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A	ENTE	MILLESIMI	P - A
Asiago	11	A	Grantorto	8	A	Saccolongo	8	P
Bassano del Grappa	74	P	Limena	13	P	San Giorgio delle Pertiche	17	P
Battaglia Terme	7	A	Loreggia	12	A	San Giorgio in Bosco	11	P
Borghicco	14	P	Lusiana	5	A	San Martino di Lupari	22	A
Cadoneghe	27	A	Marostica	24	P	San Nazario	3	A
Campo San Martino	10	P	Mason Vicentino	6	P	San Pietro in Gu	8	A
Campodarsego	24	A	Massanzago	10	A	Santa Giustina in Colle	12	P
Campodoro	5	P	Mestrino	19	P	Saonara	17	P
Campolongo sul Brenta	1	A	Molvena	4	P	Schiavon	4	A
Camposampiero	21	A	Montegrotto Terme	19	A	Selvazzano Dentro	38	A
Carmignano di Brenta	13	P	Nove	9	A	Solagna	3	A
Cartigliano	6	P	Noventa Padovana	19	A	Teolo	15	A
Cassola	24	P	Pianezze	4	P	Tezze sul Brenta	22	A
Cervarese Santa Croce	10	A	Piazzola sul Brenta	19	A	Tombolo	14	P
Cismon del Grappa	2	A	Piombino Dese	16	A	Torreglia	11	A
Cittadella	34	P	Pove del Grappa	5	P	Trebaseleghe	21	A
Conco	4	P	Pozzoleone	5	A	Valstagna	3	A
Curtarolo	12	A	Resana	16	A	Veggiano	8	A
Enego	3	P	Roana	7	A	Vigodarzere	22	P
Fontaniva	14	P	Romano d'Ezzelino	25	P	Vigonza	38	A
Foza	1	P	Rosà	24	P	Villa del Conte	9	A
Galliera Veneta	12	P	Rossano Veneto	14	A	Villafranca Padovana	17	P
Gallio	4	A	Rotzo	1	P	Villanova di Camposampiero	10	A
Galzignano Terme	8	P	Rovolon	8	P			
Gazzo	7	P	Rubano	27	P			
			<b>PRESENTI</b>		<b>SU TOTALE</b>		<b>QUORUM</b>	
<b>ENTI</b>			35		73		25	
<b>MILLESIMI</b>			507		1.000		334	

Presiede la seduta l'Ing. **Marco Puiatti**, in qualità di **Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta** ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 126 del 24/09/2013. Accertata la validità della seduta, dà avvio ai lavori dell'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta.

Assume la funzione di segretario dell'Assemblea il **Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani**.

Funge da verbalizzante: **Dott. Vito-Andrea Fassina**

Scrutatori: **Sindaco del Comune di Rotzo Lucio Spagnolo, Sindaco del Comune di Bassano del Grappa Riccardo Poletto, Sindaco del Comune di Marostica Marica Dalla Valle.**

Collegio dei Revisori: /

PRESIEDE L'ASSEMBLEA

II COMMISSARIO AD ACTA  
ING. MARCO PUIATTI

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:

Facciate n. 6

Allegati n. 1

PRESIEDE L'ASSEMBLEA  
II COMMISSARIO AD ACTA  
ING. MARCO PUIATTI

IL DIRETTORE  
D.SSA GIUSEPPINA CRISTOFANI

Pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line dell'Ente per giorni 15 consecutivi dal 19/09/2014 al 03/10/2014  
N. 16 di reg.

# L'ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

## **PREMESSO** che:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III<sup>^</sup>, detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- il medesimo Decreto Legislativo, all'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'Autorità d'Ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III<sup>^</sup> del Decreto stesso;
- la Regione Veneto con L.R. 27 marzo 1998, n. 5 aveva dato attuazione alla citata Legge n. 36/1994 individuando gli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplinando le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni e le Province ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli enti locali medesimi e i soggetti gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati;
- in attuazione dell'allora vigente L.R. n. 5/1998, con atto in data 16/03/2000, n. 28857 di rep., registrato in data 21/03/2000, si è costituito il Consorzio denominato "Autorità d'Ambito ATO Brenta";
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- in osservanza della suddetta normativa nazionale, la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha ridisciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 17/2012:
  - i Consigli di Bacino sono definiti quali forme di cooperazione tra i Comuni per la programmazione e l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato ed hanno personalità giuridica di diritto pubblico;
  - ai fini della costituzione dei Consigli di Bacino, i Comuni ricadenti negli Ambiti Territoriali Ottimali di cui all'articolo 2 sottoscrivono la convenzione per la cooperazione previa presa d'atto della stessa da parte di ciascun Comune, in conformità al proprio statuto;
  - lo schema di convenzione per la cooperazione e le modalità di approvazione della medesima vengono determinati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento;
- con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012 è stato approvato lo schema di convenzione per la cooperazione degli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato ed è stato stabilito il procedimento da seguire per la sua approvazione da parte della Conferenza d'Ambito e di ogni singolo Comune;
- la Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale Brenta, con provvedimento del 08/10/2012, ha approvato lo schema di Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale del Servizio Idrico Integrato "Brenta" ai sensi della L.R. n. 17 del 27/04/2012 e nel rispetto della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012;
- ai sensi della L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1006 del 05/06/2012, tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta" hanno approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il suddetto

schema di Convenzione;

- ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. del Veneto n. 17/2012, il Presidente della Giunta Regionale con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 ha nominato con decorrenza 01/01/2013 i Commissari Straordinari delle Autorità d'Ambito al fine di garantire la gestione e la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, nelle more della operatività dei Consigli di Bacino;
- in attuazione della L.R. del Veneto n. 17/2012 e della D.G.R.V. n. 1006 del 05/06/2012, con Convenzione registrata il 06/05/2013 a Bassano del Grappa, n. rep. 9039 del 19/04/2013 si è costituito il "Consiglio di Bacino Brenta";
- il commissariamento straordinario dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "A.T.O. Brenta", disposto con D.P.G.R. n. 218 del 21/12/2012 e prorogato con D.P.G.R. del Veneto n. 29 del 22/03/2013, si è concluso definitivamente in data 30/06/2013, mentre i Revisori dei Conti e il personale dirigente delle sopresse Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale rimarranno in carica fino alla data di entrata in servizio dei nuovi soggetti che verranno individuati dal Consiglio di Bacino Brenta;
- l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta, nonostante vari precedenti tentativi, non è riuscita a nominare il Comitato Istituzionale (Presidente compreso) entro il termine fissato dalla diffida regionale prot. n. 335584/2013;
- il Presidente della Giunta Regionale del Veneto, con Decreto n. 126 del 24/09/2013 immediatamente esecutivo, ha nominato l'Ing. Marco Puiatti (Dirigente regionale) quale Commissario ad Acta del Consiglio di Bacino Brenta, con termine incarico all'avvenuta elezione del Presidente e del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Brenta e comunque non oltre un anno dalla data del Decreto, conferendogli "i compiti di rappresentanza legale del Consiglio di Bacino, nonché di attuazione di tutti gli adempimenti di competenza del Presidente e del Comitato Istituzionale, relativi in particolare alla programmazione e all'esercizio del servizio idrico integrato nei riguardi dell'utenza, e di attuazione degli adempimenti normativi, fiscali e di tutela ambientale, obbligatori e necessari";

**DATO ATTO** che allo stato attuale permane la gestione commissariale non avendo l'Assemblea del Consiglio di Bacino Brenta ancora nominato il Comitato Istituzionale (Presidente compreso);

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17 che prevede l'istituzione dei Comitati consultivi degli utenti da parte dei Consigli di Bacino con compiti in particolare "*di controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni*" come stabilito dal comma 2 del medesimo articolo;
- l'art. 12, comma 3 della L.R. 27.04.2012, n. 17 che stabilisce che la Giunta regionale adotta le direttive per la costituzione dei medesimi Comitati consultivi;

**PRESO ATTO** che con D.G.R.V. n. 1058 del 24.06.2014 ad oggetto "Approvazione delle direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti degli ambiti territoriali ottimali del Servizio Idrico Integrato. L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9 e art. 12, comma 3" la Regione Veneto ha dato attuazione all'art. 12 comma 3 della L.R. 17/2012 deliberando in particolare:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. 27 aprile 2012, n. 17, le direttive per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti, che si concretizzano in particolare nello schema di regolamento contenuto nell'Allegato A, al presente provvedimento e nelle indicazioni riportate nella premessa, che ne costituiscono parte integrante;
2. di stabilire che i Comitati consultivi degli utenti devono essere formati nel rispetto dei criteri di pluralismo, di rappresentatività e di funzionalità, come esplicitato in premessa al presente provvedimento;
3. di stabilire che il numero di componenti per ciascun Comitato consultivo degli utenti è determinato come segue:
  - n. 7 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione fino a 100.000 abitanti;
  - n. 9 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti;
  - n. 11 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
  - n. 13 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione da 500.001 a 1.000.000 abitanti;

- n. 15 per i Comitati consultivi degli A.T.O. con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
  - 4. di stabilire che, qualora il Consiglio di Bacino ne ravvisi la necessità, è possibile la costituzione di un Comitato consultivo per ciascuno dei comprensori di gestione nei quali è suddiviso l'Ambito Territoriale Ottimale; in tal caso le limitazioni al numero di componenti di ciascun Comitato di cui al precedente punto 3) sono riferite agli abitanti del comprensorio gestionale di competenza;
  - 5. di stabilire la seguente tempistica per la costituzione dei Comitati consultivi degli utenti:
    - entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, ciascuna Assemblea d'Ambito dei Consigli di Bacino approva il regolamento per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità allo schema riportato nell'Allegato A al presente provvedimento;
    - entro i 30 giorni successivi all'approvazione del regolamento da parte dell'Assemblea d'Ambito, il Presidente del Consiglio di Bacino istituisce un albo per l'individuazione dell'elenco di nominativi delle associazioni degli utenti e procede alla costituzione del Comitato, secondo le modalità previste nel regolamento stesso;
    - entro 120 giorni dalla data di istituzione dell'albo di cui sopra il presidente del Consiglio di Bacino nomina il Comitato consultivo degli utenti con proprio provvedimento;
- (omissis)

**RICORDATO** che i compiti del Comitato consultivo sono individuati nei seguenti punti:

- curare gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato;
- partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della Carta del servizio idrico integrato predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili.
- esprimere pareri su richiesta del Consiglio di Bacino, in merito agli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
- formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

**ESAMINATO** lo schema di regolamento di cui all'allegato A della D.G.R.V. n. 1058 del 24.06.2014 articolato come segue:

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Autonomia e sede del Comitato
- Art. 3 Competenze del Comitato
- Art. 4 Composizione del Comitato
- Art. 5 Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 6 Modalità di costituzione
- Art. 7 Attribuzioni del presidente
- Art. 8 Segreteria del Comitato
- Art. 9 Risorse economiche
- Art. 10 Accesso agli atti
- Art. 11 Rapporti con il Consiglio di Bacino
- Art. 12 Sostituzione dei membri del Comitato
- Art. 13 Durata del Comitato
- Art. 14 Convocazioni del Comitato
- Art. 15 Validità delle adunanze e modalità deliberative
- Art. 16 Pubblicità dei lavori
- Art. 17 Modifiche al presente regolamento;

**PRESO ATTO** che detto schema è un testo integrato con le osservazioni esplicitate dai Consigli di Bacino in fase interlocutoria e poi condivise e integrate nel corso della seduta del 02.04.2014 del Coordinamento dei Consigli di Bacino, costituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 17/2012 e pertanto risulta in via generale già condiviso da tutti i Consigli di Bacino del Veneto;

**RILEVATO** che il Comitato Consultivo degli utenti è nella sua autonomia e specificità comunque articolazione del Consiglio di Bacino e che il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il Comitato consultivo utenti ma prevede disposizioni che interessano anche il Consiglio di Bacino sia per la costituzione e nomina del comitato che per le risorse da destinare;

**CONSIDERATO** conseguentemente che le disposizioni contenute all'art. 17 "Modifiche al presente regolamento" che assegna al solo Comitato utenti la capacità di integrazione o abrogazione del Regolamento determinano una unilateralità decisionale che potrebbe determinare situazioni di conflitto di disciplina applicata e attribuzioni;

**RITENUTO** pertanto di modificare l'art. 17 CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali come segue:

- i provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottati dall'Assemblea anche su proposta del Comitato consultivo degli utenti approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo;

**CONSIDERATO** che la popolazione censita ISTAT 2011 del comprensorio del Consiglio di Bacino Brenta è pari a 584.547 abitanti e che in questo ambito esiste una gestione del Servizio Idrico Integrato unica ed unitaria;

**RITENUTO** conseguentemente di stabilire la costituzione di un unico Comitato consultivo utenti per tutto l'ambito territoriale ottimale Brenta avente un numero di componenti pari a 13 coerentemente con quanto disposto dalla citata D.G.R.V. n. 1058/2014;

Tutto ciò premesso,

## **L'ASSEMBLEA**

**VISTI** gli esiti della discussione che si riportano nel verbale della riunione;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

**VISTO** l'esito della votazione che si riporta:

	<b>PRESENTI</b>	<b>FAVOREVOLI</b>	<b>CONTRARI</b>	<b>ASTENUTI</b>	<b>QUORUM</b>
<b>ENTI</b>	35	35	0	0	19
<b>MILLESIMI</b>	507	507	0	0	255

## **DELIBERA**

1. di approvare il regolamento del Comitato consultivo utenti del Consiglio di Bacino Brenta allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprensiva della modifica all'art. 17 descritta in premessa;

2. di stabilire la costituzione di un unico Comitato consultivo utenti per tutto l'ambito territoriale ottimale Brenta avente un numero di componenti pari a 13 coerentemente con quanto disposto dalla citata D.G.R.V. n. 1058/2014;
3. di incaricare il Presidente di tutti gli adempimenti successivi con specifico riferimento a quanto disciplinato dalla D.G.R.V. n. 1058/2014;
4. di trasmettere il suddetto provvedimento alla Regione Veneto.

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 18/09/2014

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

---

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO  
DEL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI  
L.R. 27 aprile 2012, n. 17, art. 9**

**Premesse**

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 17, art. 9;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 162;

VISTA la DGR n. 1058 del 24.06.2014, che approva lo schema del presente regolamento;

**Capo I – Disposizioni di Principio**

**Art. 1 - Finalità**

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *Norme in materia ambientale*, della Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 recante *Disposizioni in materia di risorse idriche* e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 24.06.2014 disciplina le modalità di costituzione, le competenze, le funzioni ed i principi di funzionamento del Comitato Consultivo degli Utenti (di seguito denominato "Comitato") di cui all'art. 9 della L.R. 27.04.2012, n. 17.

**Art. 2 - Autonomia e sede del Comitato**

1. Il Comitato opera nella più ampia autonomia decisionale nei confronti del Consiglio di Bacino Brenta e di ogni altro soggetto pubblico o privato.
2. Il Consiglio di Bacino assicura la funzionalità del Comitato, mettendo a disposizione del medesimo i locali della propria sede operativa ed eventuali altri mezzi idonei allo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite nell'ambito delle possibilità operative e nei limiti di spesa sostenibili.

**Art. 3 - Competenze del Comitato**

1. Il Comitato cura gli interessi dell'utenza per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati dal Gestore del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale "Brenta".
2. Il Comitato è, in particolare, chiamato a partecipare all'elaborazione e all'aggiornamento della *Carta del servizio idrico integrato* predisposta dal Gestore, esprimendo proposte e pareri non vincolanti, a tutela dell'utente e volti a garantire i migliori standard di qualità possibili, nonché ogni altro elemento necessario ad una soddisfacente gestione del rapporto contrattuale.
3. Il Comitato può, inoltre, essere chiamato dal Consiglio di Bacino ad esprimere pareri sugli atti programmatici e sulla convenzione di affidamento al Gestore e può effettuare analisi, indagini e ricerche aventi ad oggetto la qualità del servizio erogato dal Gestore con riferimento agli standard previsti dalla Carta del servizio idrico integrato.
4. Può formulare proposte al Consiglio di Bacino per ricercare miglioramenti nell'erogazione del servizio, e in ogni altro aspetto inerente il miglioramento del servizio e il soddisfacimento dell'utenza.

## **CAPO II – Costituzione del Comitato**

### **Art. 4 - Composizione del Comitato**

1. Il Comitato è unico per l'intero territorio del Consiglio di Bacino. Qualora nell'Ambito Territoriale Ottimale operino più Gestori, il Consiglio di Bacino può comunque stabilire la costituzione di più Comitati, ciascuno dei quali con competenza attinente ad un comprensorio gestionale.
2. La composizione del Comitato deve fondarsi sui principi del pluralismo e della funzionalità.
3. Nel rispetto del principio del pluralismo il Comitato dovrà rappresentare il maggior numero possibile delle Associazioni e delle Organizzazioni operanti nell'Ambito Territoriale Ottimale in ambito della tutela dei consumatori, in ambito economico, in ambito ambientale, o comunque interessate all'aspetto gestionale del servizio idrico integrato, e dovrà contestualmente garantire una omogenea provenienza geografica dei componenti.
4. Il principio della funzionalità sarà in primo luogo garantito dalla nomina di un numero di componenti pari a 13 conformemente alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014.

### **Art. 5 - Ineleggibilità e incompatibilità**

1. I componenti del Comitato non possono, a pena di decadenza, avere interessi diretti o indiretti o intrattenere rapporti di natura economica o professionale, a qualunque titolo, con il Consiglio di Bacino, nonché con il Gestore del servizio idrico integrato.
2. A garanzia di quanto previsto nel precedente comma, non possono essere nominati componenti del Comitato:
  - a) I Sindaci, i Presidenti, i componenti delle Giunte ed i Consiglieri delle Amministrazioni locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale;
  - b) Gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti dei Gestori del servizio idrico integrato;
  - c) I membri del Parlamento nazionale od europeo, i componenti della Giunta o del Consiglio della Regione Veneto;
  - d) I magistrati anche onorari di ogni giurisdizione;
  - e) Gli appartenenti alla Polizia di Stato ed alle forze di Polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
  - f) Coloro i quali, in proprio o in qualità di amministratori, soci, dirigenti, dipendenti, ecc. di società, liberi professionisti, artigiani, ecc. intrattengono rapporti diretti o indiretti di natura economica con il Consiglio di Bacino o con il Gestore.
3. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato stesso, nonché al Presidente del Consiglio di Bacino, il sopravvenire di situazioni e circostanze che possano configurare cause di incompatibilità.

### **Art. 6 – Modalità di costituzione**

1. Al fine della costituzione del Comitato e dei suoi successivi rinnovi, il Consiglio di Bacino istituisce un albo cui le Associazioni e le Organizzazioni rappresentative degli utenti possono chiedere di essere iscritte. All'istituzione dell'albo e alla relativa apertura delle iscrizioni viene data opportuna pubblicità, invitando le Associazioni e le Organizzazioni di cui all'art. 4, comma 3, a presentare richiesta di iscrizione. L'iscrizione a tale albo potrà avvenire in qualsiasi momento, fermo restando che alla procedura di cui ai commi successivi potranno essere



invitate solo le Associazioni e le Organizzazioni che risultano iscritte all'albo alla data di avvio della medesima.

2. Trascorsi 60 giorni dall'apertura delle iscrizioni all'albo di cui al comma 1, le Associazioni e le Organizzazioni iscritte vengono invitate dal Presidente del Consiglio di Bacino a trasmettere, entro il termine di 30 giorni, una lista di n. 13 nomi da presentare unitariamente, nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino provvede alla nomina dei componenti del Comitato in base alla lista pervenuta, previo accertamento del rispetto dei criteri di pluralismo, rappresentatività e provenienza geografica.

4. In caso di mancata presentazione di una proposta congiunta da parte delle Associazioni e delle Organizzazioni entro il termine di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio di Bacino procede alla nomina di rappresentanti in ragione di un membro per ciascuna di esse, a partire dalle Associazioni ed Organizzazioni maggiormente rappresentative in base al numero di iscritti, fino all'esaurimento del numero di seggi disponibili, nel rispetto del limite dei componenti stabilito con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1058 del 24 giugno 2014, che approva lo schema del presente regolamento, e nel rispetto della provenienza geografica dei componenti.

5. Il Comitato è nominato con provvedimento del Presidente del Consiglio di Bacino ed è convocato in prima seduta dallo stesso.

6. Il Comitato elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il proprio Presidente e un Vicepresidente, con funzioni vicarie. Fino all'elezione del Presidente le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

#### **Art. 7 - Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente del Comitato svolge le seguenti funzioni:
  - a. convoca e presiede le riunioni del Comitato, secondo le modalità previste nel successivo art. 14;
  - b. trasmette al Presidente del Consiglio di Bacino i pareri di cui all'art. 3;
  - c. rappresenta il Comitato, nelle relazioni istituzionali con il Consiglio di Bacino ed i Gestori del servizio idrico integrato, e con gli altri Enti ed Amministrazioni nelle materie di competenza.

#### **Art. 8 – Segreteria del Comitato**

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla struttura tecnico operativa del Consiglio di Bacino, all'interno della quale il Direttore individua uno o più dipendenti con funzioni di segretario verbalizzante e di assistenti;
2. L'attività della segreteria consiste in particolare nei seguenti compiti:
  - a. assistenza al Presidente per le convocazioni delle riunioni del Comitato;
  - b. svolgimento della normale attività di archiviazione di atti, ricerca di documentazione necessaria al funzionamento del Comitato, supporto tecnico – operativo.

#### **Art. 9 – Risorse economiche**

1. La partecipazione al Comitato, nonché alle riunioni del Comitato stesso, è gratuita. Ai componenti del Comitato è assicurato il solo rimborso delle spese di viaggio, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
2. Le spese di funzionamento del Comitato sono contenute entro il budget annuo determinato dal Consiglio di Bacino. La gestione delle spese compete al Direttore del Consiglio di Bacino che provvede con proprie determinazioni ad autorizzare gli impegni di spesa e le liquidazioni.

#### **Art. 10 - Accesso agli atti**

1. Al Comitato e ad ogni suo singolo componente è riconosciuta piena legittimazione per l'accesso ai documenti del Consiglio di Bacino e dei Gestori, da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nell'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e, comunque, nello svolgimento delle attività di controllo della qualità dei servizi idrici e nella partecipazione all'elaborazione della Carta dei servizi.
2. La richiesta di accesso deve essere, in ogni caso, motivata e rivolta all'amministrazione che ha prodotto gli atti e li detiene stabilmente.
3. I membri del Comitato sono assoggettati al vincolo di riservatezza per le informazioni che sono dichiarate sensibili dalle Autorità regionali o nazionali o ai sensi di legge.

#### **Art. 11 - Rapporti con il Consiglio di Bacino**

1. I pareri previsti all'art. 3, comma 3 e 4, sono resi dal Comitato entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso riceve la richiesta. In caso di mancato rispetto di tale termine, il richiedente procede comunque all'emanazione dell'atto o del provvedimento, incluso quello concernente l'approvazione dello schema della carta del servizio pubblico.
2. Il Comitato ha facoltà di invitare il Presidente e il Direttore del Consiglio di Bacino a partecipare alle sue riunioni per riferire su aspetti specifici o generali.

#### **Art. 12 - Sostituzione dei membri del Comitato**

1. Il membro del Comitato che, senza inoltrare una giustificata motivazione scritta al più tardi entro lo stesso giorno dell'adunanza, non partecipi a tre riunioni consecutive del Comitato, decade dall'incarico e dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla decadenza.
2. In ogni caso, qualora venga a decadere un membro del Comitato, il Presidente del Comitato comunica la causa di decadenza al Presidente del Consiglio di Bacino, proponendo un nuovo nominativo per la sostituzione del rappresentante. Qualora la medesima Associazione o l'Organizzazione non comunichi entro 30 giorni il nominativo di cui sopra, provvede d'ufficio il Presidente del Consiglio di Bacino. In caso di impossibilità dell'individuazione del rappresentante da parte del Presidente del Consiglio di Bacino, il Comitato proseguirà i lavori con i rimanenti membri fino alla fine del mandato.
3. I rappresentanti delle associazioni possono essere riproposti e rinnovati per una sola volta.

#### **Art. 13 - Durata del Comitato**

1. Il Comitato si rinnova ogni tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta.
2. Ad ogni rinnovo il Presidente del Consiglio di Bacino darà inizio alla procedura di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Il Presidente del Consiglio di Bacino dichiara sciolto il Comitato in caso di dimissioni congiunte ovvero contestuali, ancorché rese con atto separato, della metà più uno dei suoi componenti.

### **CAPO III – Adunanze del Comitato**

#### **Art. 14 - Convocazioni del Comitato**

1. Il Comitato si riunisce secondo le proprie esigenze e comunque non meno di una volta l'anno.

2. La convocazione avviene tramite avviso scritto anche a mezzo telefax o posta elettronica da parte del Presidente e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Nella medesima convocazione si provvede inoltre a dare comunicazione della eventuale seconda convocazione.

3. La convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della riunione, agli indirizzi indicati dai componenti all'atto della loro nomina. Nei casi di urgenza l'avviso può essere spedito due giorni prima della riunione e deve contenere la motivazione dell'urgenza.

4. In caso di presenza di tutti i componenti, la riunione del Comitato può avvenire validamente anche in difetto di avviso nei termini indicati al precedente comma.

5. Il Presidente del Comitato presiede la seduta, può nominare uno o più relatori per ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori della sessione, sovrintende alla stesura dei verbali e provvede alla trasmissione degli stessi al Presidente del Consiglio di Bacino.

6. In caso di assenza del Presidente le sedute sono presiedute dal Vicepresidente vicario ovvero, in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente delegato allo scopo dallo stesso Presidente del Comitato.

7. Il Comitato può essere convocato anche previa richiesta motivata presentata per iscritto al Presidente da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente o dal Direttore del Consiglio di Bacino.

#### **Art. 15 - Validità delle adunanze e modalità deliberative**

1. Le adunanze del Comitato, in prima convocazione, sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. In seconda convocazione l'adunanza è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso.

2. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti dei componenti presenti, espressi in forma palese.

3. Delle sedute del Comitato è redatto sommario processo verbale.

#### **Art. 16 - Pubblicità dei lavori**

1. Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

2. I verbali delle sedute del Comitato, corredati dalle eventuali e motivate opinioni dissenzianti in ordine alle decisioni prese, sono conservate a cura della Segreteria del Comitato stesso.

3. Una copia deliberazioni dei verbali è trasmessa al Consiglio di Bacino per la pubblicazione.

### **CAPO IV- Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 17 - Modifiche al presente regolamento**

I provvedimenti di modificazione, integrazione o abrogazione del presente Regolamento sono adottati dall'Assemblea anche su proposta del Comitato consultivo degli utenti approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del medesimo.